

Lì, 20/02/2023

CIRCOLARE 820/23

OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE 2023

Come di consueto, con la recente Circolare 1.2.2023, n. 12 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale / massimale **applicabili per il 2023** da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti.

Collaboratori coordinati e continuativi	Si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali	L' obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione: • che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; • che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; • imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale	L'obbligo sussiste se il socio contestualmente: • partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; • ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione : • alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio; • alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore. La legittimità della "doppia iscrizione", sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, è stata confermata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 27.1.2021, n. 1759 in base alla quale: • non sussiste l'automatismo fra il ruolo di socio lavoratore e amministratore di una srl e l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione separata che alla Gestione IVS; • sussiste l'obbligo alla doppia contribuzione nel caso in cui l'amministratore partecipi in maniera diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Si rammenta inoltre che in base alla Corte d'Appello di Milano (sentenze 5 / 6.10.2015, nn. 766 e 677) incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA	L'obbligo riguarda i soggetti: • sprovvisi di una Cassa previdenziale di appartenenza; • non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

LAVORATORI AUTONOMI PROVVISI DI CASSA PREVIDENZIALE

In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono individuati dall'art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, in base ai quali:

- come ribadito dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i **soggetti già pensionati** devono versare il **contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza**, qualora continuino a svolgere l'attività professionale subordinata all'iscrizione ad un Albo.



Tali soggetti sono **esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS**;

- con un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS** i soggetti che:
 - svolgono un'attività di lavoro autonomo **non subordinata** all'iscrizione ad un Albo professionale;
 - pur svolgendo un'attività il cui esercizio è **subordinato** all'iscrizione ad un Albo, **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa, per statuto o per scelta.



L'eventuale **versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà**, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, **non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS**.

Tale obbligo è stato confermato dall'Istituto con il Messaggio 6.12.2022, n. 4413, nel quale è rammentato che lo stesso è stato ribadito e legittimato anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 22.4.2022, n. 104/2022 e 18.10.2022, n. 238/2022.

Resta comunque fermo che, come precisato dall'INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo statuto della **Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa**, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo alla Gestione separata, in quanto il soggetto interessato può esplicitare "ora per allora" la scelta di versare la contribuzione omessa alla Cassa.

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO

L'onere contributivo è ripartito tra **collaboratore e committente** nella misura, rispettivamente, di **1/3 e 2/3**. Quest'ultimo deve versare i contributi tramite il mod. F24 (in modalità telematica) **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso**.

Per i **lavoratori autonomi**, l'onere contributivo è **a carico degli stessi** (ferma restando la facoltà di maggiorare il compenso nella misura del 4%, a titolo di rivalsa) e il **versamento** va eseguito, tramite il mod. F24 (in modalità telematica), **entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi** (saldo 2021 e primo / secondo acconto 2022).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS	Aliquota 2022	Aliquota 2023
• Pensionato • Isritto ad altra gestione obbligatoria	24%	24%

Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA. Come sopra accennato, l'aliquota aggiuntiva dello 0,26% introdotta nel 2021 è aumentata allo 0,51% per il 2022 e 2023. Il "costo" dell'aumento, di fatto, è a carico del lavoratore autonomo che può recuperare in fattura solo il 4% a titolo di rivalsa.	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: • partecipante a collegi e commissioni (cod. 03) • amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04) • venditore porta a porta (cod. 07)	33,72%	33,72%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	• rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09) • associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13) • formazione specialistica (cod. 14)  Tale aliquota va applicata, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, a tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (innalzata dallo 0,51% all'1,31%): • amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E) • sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B) • revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C) • liquidatore di società (cod. 1D) • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod.02) • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05) • co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06) • co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11) • rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12) • consulente parlamentare (cod. 17) • co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18) • co.co.co. COVID-19 di cui all'Ordinanza 24.10.2020, DPCM Protezione Civile (cod. 20)	35,03%	35,03%

MASSIMALE / MINIMALE 2023

Per il 2023, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 12 in esame:

- il **massimale** di reddito contributivo annuo è pari a **€ 113.520** (€ 105.014 per il 2022);
- il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo pari a **€ 17.504** (€ 16.243 per il 2022).

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTi REV S.r.l.

